

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 25/03/2026

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio preceduto da reclamo esperito in data 31/03/2025 il rappresentante volontario della ricorrente, beneficiaria di amministrazione di sostegno, chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'accertamento del diritto all'utilizzo del servizio di home banking relativo al conto dell'assistita.

Esponeva di essere stata nominata amministratore di sostegno in data 29/10/2024 in favore di soggetto incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali e che quest'ultimo era titolare di un conto corrente insistente presso la Banca intermediaria, sul quale veniva accreditata la pensione e sul quale transitavano diverse spese fisse.

La ricorrente contestava il rifiuto opposto, da parte della Banca, di concedere alla predetta la possibilità di effettuare disposizioni online e bonifici per conto dell'amministrato tramite home banking, nonostante la specifica autorizzazione del Tribunale.

Nello specifico, il Giudice Tutelare aveva espressamente autorizzato il rappresentante volontario ad operare sul conto dell'amministrato prelevando, anche a mezzo bancomat, nonché effettuando disposizioni di bonifico o operazioni on-line, nel limite di euro 5.000,00 mensili.

L'Intermediario resisteva al ricorso deducendo che il Giudice Tutelare poneva un limite di euro 5.000,00 mensili e che, l'autorizzazione delle operazioni tramite home banking, non avrebbe garantito alla Banca il controllo di detto limite, in quanto richiederebbe un continuo monitoraggio del conto.

Nelle proprie repliche la ricorrente contestava la mancata spiegazione, da parte dell'Intermediario, delle ragioni per cui il bancomat doveva essere considerato più sicuro rispetto all'home banking.

La Banca resistente, nelle proprie controdeduzioni, si riportava a quanto già formulato.

DIRITTO

L'amministratrice di sostegno della ricorrente chiede che la Banca le rilasci le credenziali per l'utilizzo dell'home banking al fine di consentirle di operare online sul conto dell'amministrato anche effettuando disposizioni tramite l'App.

Preliminarmente, con riferimento alla legittimazione ad agire della ricorrente, il Collegio rileva che la domanda può essere interpretata quale istanza volta ad accertare il diritto dell'amministratore di sostegno ad operare tramite home banking, come tale ammissibile tenuto conto del principio di cui all'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Con riferimento alla natura della domanda, nel caso di specie il *petitum* attiene all'accertamento della legittimità della condotta tenuta dall'Intermediario e pertanto del diritto dell'amministratore di sostegno di operare tramite home banking, come tale pertanto ammissibile.

Nel merito, questo Collegio ha in più occasioni ritenuto che la facoltà di utilizzare il servizio home banking da parte dell'amministratore di sostegno debba ritenersi ricompresa nel potere di gestire il conto corrente del soggetto del soggetto beneficiario, anche qualora il decreto di nomina non menzioni espressamente tale modalità dispositiva (di recente, Coll. Roma, dec. n. 21509/2021 e dec. n. 7550/2022).

Tuttavia, nel caso di specie, l'amministratore di sostegno dimostra di essere stato espressamente autorizzato dal Giudice tutelare, come emerge dal decreto di nomina.

La Banca resistente sta, pertanto, operando in contrasto con il medesimo contenuto del Giudice, che ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad effettuare spese mensili per euro 5.000,00 anche tramite operazioni on-line.

L'art. 405, n. 5, c.c., prevede che *"Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità"*.

Nello specifico il giudice tutelare, con l'atto di nomina dell'amministratore di sostegno, opera una valutazione circa la specificità della situazione e le esigenze del soggetto amministrato ed indica, pertanto, sia gli atti che l'amministratore di sostegno è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti rispetto ai quali l'amministratore di sostegno deve dare il proprio consenso, offrendo assistenza al beneficiario.

Il giudice tutelare, nell'attività di individuazione degli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno o quelli che da quest'ultimo non possono essere compiuti, persegue l'obiettivo della *"minore limitazione possibile della capacità di agire"* dell'interessato (art. 1, L. n. 6/2004), orientandosi al principio della massima salvaguardia dell'auto-determinazione del soggetto amministrato.

Pertanto, è evidente che i poteri e i limiti all'operatività dell'amministratore sono oggetto di periodico esame da parte dell'autorità giudiziaria ed il giudice tutelare, alla luce della sopra citata norma codicistica, appare l'unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all'amministratore, in merito all'utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato.

Nel caso di specie, la pattuizione contenuta nel decreto di nomina prevede espressamente l'esecuzione, da parte dell'amministratore, di disposizioni di bonifico o operazioni on-line sul conto dell'amministrato; la scelta da parte della Banca di limitare questa operatività on-line si pone, pertanto, in contrasto con quanto statuito dal Giudice Tutelare, il quale è il solo a poter decretare le modalità dispositive del conto corrente del soggetto incapace.

Come sostenuto da questo Collegio: <<[...] L'operatività via home banking costituisce una funzione strettamente connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica piuttosto che fisicamente, recandosi presso lo sportello dell'intermediario, non appare, invero, tale da richiedere ulteriori autorizzazioni. Laddove il soggetto amministratore di sostegno possa disporre delle somme presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico dell'intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la possibilità di effettuare le medesime operazioni per il tramite dell'home banking. Un divieto in tal senso, infatti, appare in contrasto con il citato principio di massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto amministrato, provocando, inevitabilmente

un'eccessiva limitazione della capacità di agire dell'interessato. Ed in tal senso deve opinarsi anche con riguardo alla carta di debito ed al suo utilizzo (peraltro nei limiti puntualmente indicati nella richiesta autorizzata dal giudice tutelare). A tal riguardo, pertanto, il Collegio ritiene che dal momento in cui l'amministratore di sostegno è legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell'autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l'autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking. La natura dinamica dei poteri attribuiti dal decreto del giudice tutelare all'amministratore di sostegno induce a ritenere infatti che quest'ultimo possa ritenersi legittimato all'operatività dispositiva on-line senza che occorra una ulteriore specifica autorizzazione.>> (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8070/2023; in senso conforme, Collegio di Roma, decisione n. 15687/2022).

Il rifiuto opposto dalla Banca è, dunque, illegittimo, tenuto conto che trattasi di soggetto estraneo al rapporto fra amministratore di sostegno e Giudice Tutelare, il cui solo decreto di nomina può imporre limiti di operatività sul conto del soggetto amministrato.

Tenuto conto che il decreto di nomina prevede espressamente l'operatività dell'amministratore di sostegno sul conto dell'amministrato, senza necessità di ulteriore autorizzazione, anche mediante disposizioni di bonifico o operazioni on-line, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio delle credenziali per l'home banking è fondata e deve essere accolta, con riconoscimento in favore dell'amministratore di sostegno del diritto ad operare sul conto corrente dell'amministrata, tramite home banking mediante l'App della Banca resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a operare, in quanto amministratore di sostegno, sul conto corrente del soggetto amministrato anche mediante home banking, in conformità all'autorizzazione del giudice tutelare.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE